



Il Fisco semplice

u. 2
2018

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Le proposte di politica fiscale di Confcommercio per la prossima Legislatura

Premessa

Il Fisco può giocare un ruolo centrale nella ripresa dell'economia. Il nostro Paese ha bisogno di un sistema fiscale semplice e neutrale, capace di assicurare stabilità e certezza; di un mercato non distorto dall'evasione fiscale.

Sappiamo bene che nella realtà non c'è mai stato un sistema fiscale perfetto. Ma quello che da troppo tempo ha preso forma in Italia è, esattamente, l'opposto: un sistema fiscale perfettamente sbagliato; un sistema in cui, ad un'alta pressione fiscale, si associa un'eccessiva burocrazia ed un'incertezza delle norme.

Secondo il Documento Programmatico di Bilancio **2018**, nel 2018 la **pressione fiscale** dell'Italia sarà pari al **42,1%**.

Ciò premesso, affinché il nostro Paese possa, finalmente, dotarsi di un sistema fiscale più equo, più semplice e più moderno, è necessario che il prossimo Governo abbia come obiettivi primari di politica fiscale, da attuare nel corso della Legislatura, i seguenti punti:

- 1) eliminare gli aumenti dell'IVA previsti a partire dal 2019;
- 2) riformare l'IRPEF;
- 3) riordinare e ridurre la tassazione locale;
- 4) consentire il riporto delle perdite per le imprese che adottano il nuovo «regime di cassa»;
- 5) introdurre una effettiva web tax per garantire parità di trattamento fiscale nel fare impresa.

1. Eliminare gli aumenti dell'IVA previsti a partire dal 2019

Nel **2019** sono previsti aumenti dell'IVA per **oltre 12 miliardi di euro**, e di **oltre 19 miliardi** di euro a partire dal **2020**.

Nell'attuale contesto economico, un ulteriore innalzamento della tassazione sui consumi, e in particolare dell'IVA, avrebbe effetti catastrofici sui consumi delle famiglie e penalizzerebbe i livelli di reddito medio-bassi.

E' necessario, pertanto, sia attraverso una seria politica di revisione e contenimento della spesa pubblica improduttiva sia attraverso interventi di contrasto all'evasione fiscale, scongiurare gli aumenti delle aliquote IVA previsti.

Il gettito IVA del nostro Paese deve aumentare non attraverso l'aumento delle aliquote d'imposta ma attraverso la riduzione del «**gap IVA**» (l'evasione dell'imposta sui consumi) che ammonta ad **oltre 40 miliardi di euro**, e la fatturazione

L'aforisma del mese

Le tasse in Italia si pagano tre volte: prima come imposte, poi come burocrazia e, infine, come incertezza.

– Carlo Sangalli

elettronica «B2B» - introdotta, obbligatoriamente, in Italia a partire dal 2019 - può essere un efficace strumento per ridurre tale «gap».

2. Riformare l'IRPEF

Ad oltre quarant'anni dall'ultima vera riforma fiscale generale del nostro Paese - l'attuale impianto delle imposte sui redditi è stato, infatti, disegnato negli anni '60, messo in legge negli anni '70 e, poi, continuamente «rattoppato» - una **riforma dell'IRPEF**, ossia della maggiore imposta del nostro sistema fiscale, è **improcrastinabile**.

Tale riforma deve essere improntata sia alla **riduzione del prelievo sia alla semplificazione del tributo**.

Per fare ciò è necessario partire dall'eliminazione delle attuali distorsioni dell'imposta che la rendono, oltre che gravosa, complessa ed iniqua.

L'IRPEF che vogliamo è, quindi, fondata su **due pilastri: riduzione del prelievo e semplicità**.

Un'IRPEF che preveda **poche aliquote** in luogo delle attuali cinque (che, oggi, vanno da quella minima del **23%** a quella massima del **43%**), con la contestuale **rimodulazione degli scaglioni di reddito** e l'introduzione di una **«no tax area» («soglia di esenzione» o «soglia di povertà»)**.

L'introduzione di una **«no tax area»** uguale per tutte le categorie di contribuenti consentirebbe di **eliminare le attuali detrazioni da lavoro** che determinano **ingiustificate disparità di trattamento** per cui, oggi, si è considerati **«incapienti»** se il **reddito di lavoro dipendente o da pensione non è superiore ad 8.000 euro**; se, invece, si ha un **reddito di lavoro autonomo o di piccolo imprenditore**, si è considerati **«incapienti»** se il reddito non è superiore a 4.800 euro.

Un sistema fiscale davvero equo determina una **«soglia di povertà»** uguale per tutti, qualunque sia la categoria reddituale.

Un'IRPEF riformata in tal senso avrebbe come effetto sia la riduzione del prelievo su lavoratori ed imprese sia la semplicità di imposizione, garantendo, al contempo, la progressività dell'imposta.

E le risorse finanziarie necessarie ad attuare la riforma potrebbero essere trovate, in primis, nella **riduzione della**

spesa pubblica improduttiva e nelle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale (oltre 20 miliardi di euro recuperati nel solo 2017).

Parte di esse, inoltre, potrebbero essere reperite anche riordinando le agevolazioni fiscali con l'obiettivo di eliminare quelle non più giustificate dalle esigenze sociali ed economiche o quelle che duplicano programmi di spesa pubblica.

3. Riordinare e ridurre la tassazione locale: l'introduzione della «local tax»

Bisogna porre fine a quel «circolo vizioso» che porta al continuo e sproporzionato incremento della fiscalità locale: lo Stato taglia i trasferimenti agli enti locali ma non riduce le imposte di propria competenza; Comuni e Regioni - per sopperire ai tagli dei trasferimenti - aumentano i propri tributi, spesso anche in misura superiore a quanto effettivamente occorra.

E' necessario, pertanto, attivare forme di coordinamento fra prelievo centrale e prelievo locale.

Al contempo, bisogna riordinare, semplificare e ridurre la tassazione locale, introducendo un'**unica vera imposta comunale sugli immobili** - la **«local tax»** - che includa tutti gli attuali tributi locali che gravano sugli stessi e che sia **totalmente deducibile per gli immobili strumentali delle imprese** [attualmente, infatti, su questa tipologia di immobili, l'IMU è deducibile dalle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) nella misura del 20%, mentre gli altri tributi locali sono deducibili nella misura del 100%].

In particolare, la «local tax» dovrebbe accorparsi in un'unica imposta comunale:

- > l'IMU;
- > la TASI;
- > la TARI;
- > l'imposta di pubblicità;
- > la TOSAP (la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).

L'obiettivo della **«local tax»** non deve essere, però, solo quello di **semplificare l'attuale sistema di tassazione comunale** ma anche quello di **ridurre la tassazione sugli immobili** (soprattutto quella che grava sugli immobili strumentali all'attività delle imprese) attraverso una sostanziale riduzione delle aliquote d'imposta.

4. Consentire il riporto delle perdite per le imprese che adottano il nuovo «regime di cassa»

Il nuovo «**regime di cassa**» per le imprese in contabilità semplificata - introdotto nel nostro sistema fiscale a partire dal 1° gennaio 2017 - non consente il **riconoscimento fiscale del riporto delle perdite** maturate in costanza di regime.

In assenza di tale riporto il regime risulta, praticamente, inapplicabile per **oltre due milioni di piccole imprese**.

Va, quindi, previsto, a regime, di **uniformare i diversi regimi fiscali di riporto delle perdite**, ossia di estendere alle imprese individuali (sia a contabilità ordinaria sia a contabilità semplificata) il più favorevole regime di riporto delle perdite oggi previsto per le società di capitali, che possono dedursi le perdite subite senza alcun limite temporale.

5. Introdurre una effettiva web tax per garantire parità di trattamento fiscale nel fare impresa

E' necessario salvaguardare il Sistema Paese e garantire parità di regole nel fare impresa. L'**aumento delle transazioni on-line** di beni e servizi effettuate dalle **multinazionali dell'e-commerce** produce un **danno economico** ai settori del commercio e dei servizi tradizionali per **disparità di trattamento fiscale**, sia per **maggiori adempimenti amministrativi** sia per **maggiore imposizione**, e sottrae cospicue entrate all'Erario.

L'introduzione di una effettiva web tax potrebbe essere una delle possibili soluzioni a questo annoso problema.



L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

DISCIPLINA DELLA DETRAZIONE IVA DOPO LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. N. 50 DEL 2017

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 17 gennaio 2018

Con la Circolare n.1/E del 17 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina della detrazione dell'IVA, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 50 del 2017 che, intervenendo sulla disciplina dettata dall'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, ha ridotto il termine entro cui i soggetti passivi di imposta possono detrarre l'IVA relativa ai beni ed ai servizi acquistati o importati.

Pertanto, il diritto alla detrazione in parola sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui tale diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Sul piano degli adempimenti contabili, è stata, altresì, modificata la disciplina della registrazione delle fatture e, in particolare, l'articolo 25, primo comma, del citato D.P.R. n. 633, concernente il termine ultimo entro il quale è possibile annotare le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati e importati dal soggetto passivo.

In base alla nuova formulazione, quindi, la fattura deve essere annotata in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal **1° gennaio 2017**, sempreché le stesse siano relative ad operazioni (acquisti di beni e di servizi e importazioni di beni) effettuate, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile a decorrere dalla medesima data.

REGIME DI CONSOLIDATO NAZIONALE E UTILIZZO DELLE PERDITE - CASI PARTICOLARI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 26 gennaio 2018

Con la Circolare n. 2/E del 26 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha dato dei propri chiarimenti sulla disciplina del consolidato nazionale e utilizzo delle perdite.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito alcune problematiche operative sulla determinazione della pretesa tributaria vantata nei confronti di soggetti aderenti alla tassazione di gruppo, di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR, riguardanti:

- › l'utilizzo, in sede di accertamento, delle perdite anteriori all'esercizio dell'opzione per il consolidato e
- › il criterio di attribuzione delle perdite applicabile in ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato.

TERMINE DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 29 gennaio 2018

Con la Risoluzione n. 9/E del 29 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul termine di conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali.

Nello specifico, è stato chiarito che, nel caso in cui oggetto di conservazione siano i modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, per il calcolo del termine di scadenza per la conservazione occorre fare riferimento all'anno di produzione e trasmissione del documento. Così, ad esempio, per la dichiarazione annuale dei redditi 2017 (anno d'imposta 2016), essendo un documento formatosi nel corso dell'anno 2017, il termine di scadenza per la relativa conservazione coinciderà con il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativa all'anno d'imposta 2017, ossia il 31 dicembre 2018.

STUDI DI SETTORE - APPROVAZIONE DEFINITIVA DEI NUOVI MODELLI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2018

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2018, sono stati approvati, definitivamente, i nuovi modelli dei 193 studi di settore, da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture (50 studi), dei servizi (53 studi), del commercio (66 studi) ed alle attività professionali (24 studi), per il periodo d'imposta 2017.

Si ricorda che i modelli devono essere presentati dai contribuenti, che hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche nei diversi settori per le quali risultano approvati gli studi di settore.

I nuovi modelli contengono anche le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli Esperti nella seduta del 14 dicembre 2017.

È previsto, inoltre, che anche le imprese minori in contabilità semplificata dovranno compilare i modelli degli studi di settore.

A tale riguardo, si fa presente che, nella predetta riunione della Commissione degli Esperti, è stata approvata una proposta di metodologia di modifica degli studi di settore applicabile ai soggetti che hanno adottato la contabilità semplificata per il periodo di imposta 2017, ai fini della corretta applicazione, nei confronti degli stessi, degli studi settore

I modelli sono disponibili dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).



REDDITI DI PERSONE FISICHE (PF), ENTI NON COMMERCIALI (ENC), SOCIETÀ DI PERSONE (SP), SOCIETÀ DI CAPITALI (SC), IRAP E CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE (CBM), PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2017

Pubblicazione dei modelli definitivi

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili, sul proprio portale web (www.agenziaentrate.gov.it), i modelli di dichiarazione 2018, da utilizzare per il periodo d'imposta 2017, riguardanti:

- › Redditi Persone Fisiche (PF);
- › Redditi Società di capitali (SC);
- › Redditi Società di persone (SP);
- › Redditi Enti non commerciali (ENC);
- › Consolidato nazionale e mondiale (CNM);
- › IRAP.

Tra le novità di quest'anno per il modello Redditi PF, vi è l'introduzione di uno spazio dedicato agli affitti brevi e alla cedolare secca per le locazioni.

Nel medesimo modello dichiarativo è inserito, inoltre, un nuovo quadro dedicato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia e che effettuano l'opzione per aderire al regime d'imposta sostitutiva per i redditi realizzati all'estero.

Per quanto riguarda, invece, la determinazione del reddito d'impresa, i relativi modelli dichiarativi hanno recepito gli aggiornamenti relativi al "Super ammortamento" e "iper ammortamento".

È stato inserito il nuovo prospetto "Comunicazione art. 4 – D.M. 4 agosto 2016", riservato ai contribuenti che esercitano le opzioni in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA, per comunicare l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza dell'accertamento.

Tra le altre novità dei modelli, si segnalano l'introduzione della nuova modalità di determinazione del reddito d'impresa improntata al "criterio di cassa" per le contabilità semplificate e, per coloro che intendono esercitare l'opzione per il regime agevolato avente a oggetto i marchi d'impresa ("patent box"), un apposito spazio ove indicare il numero dei marchi e l'ammontare del reddito agevolabile. Infine, tra i vari aggiornamenti dei nuovi modelli, rientrano anche le percentuali di detrazione più ampie relative alle spese sostenute per gli interventi antisismici e riqualificazione energetica.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE (COSIDDETTO "SPESOMETRO") - MODIFICHE DELLE SPECIFICHE TECNICHE E DEFINIZIONE DELLE INFORMAZIONI DA TRASMETTERE E DELLE MODALITÀ PER LA COMUNICAZIONE

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018, sono state approvate le modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni (approvate con i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017 e del 28 ottobre 2016), a seguito delle novità legislative previste dal D.L. n. 148 del 2017, che ha introdotto delle disposizioni finalizzate a semplificare il predetto adempimento comunicativo. Quindi, per le fatture di importo inferiore ad euro 300 registrate cumulativamente, è prevista la facoltà, per il contribuente, di comunicare, anziché i dati dei singoli documenti, i dati relativi al singolo documento riepilogativo.

Inoltre, i termini per l'invio della comunicazione vengono allineati a quelli della comunicazione obbligatoria, sicché anche chi esercita l'opzione potrà decidere se inviare con cadenza trimestrale o semestrale le comunicazioni delle fatture riferite alle operazioni del 2018. Per consentire agli operatori un periodo di consultazione delle nuove regole e per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente, la scadenza del 28 febbraio 2018, prevista per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017, nonché per le integrazioni delle comunicazioni relative al primo semestre 2017, è spostata al **6 aprile 2018**.

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

DOMANDA Si chiede di conoscere se il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sia da considerarsi come un aiuto di Stato.

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 5 del 2016, ha chiarito che il credito d'imposta in parola non è un aiuto di Stato, ma una misura di carattere generale che non rileva ai fini del calcolo degli aiuti *de minimis*.
L'esclusione della natura di aiuto di Stato del credito d'imposta in parola deve essere letta alla luce della Decisione della Commissione Europea n. 6042 dell'11 dicembre 2007, che ha escluso la sua natura di aiuto di Stato e ha affermato, invece, quella di misura generale applicabile indistintamente a tutte le imprese.

TAPPARELLA E "BENI SIGNIFICATIVI"

DOMANDA Si chiede di conoscere se, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 in ordine alla definizione di "bene significativo", la tapparella possa essere considerata come "infisso esterno" e, quindi, inquadrata come "bene significativo", con relativa applicazione dell'aliquota IVA al 10%.

RISPOSTA Il comma 19 della legge di bilancio 2018, ha dato una interpretazione autentica della norma per la determinazione del valore dei beni significativi, che deve tenere conto dell'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale. È stato chiarito che, come valore dei predetti beni, deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.
Ciò premesso, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, da ultimo con la Circolare n. 12/E del 2016, e in "Telefisco 2016", le componenti e le parti staccate degli infissi, quali le tapparelle fornite in fase di installazione degli stessi, costituiscono parte integrante degli infissi e, pertanto, il loro valore deve confluire in quello dei beni significativi.
Al contrario, quando le tapparelle o altre parti distaccate degli infissi vengono fornite separatamente, nell'ambito di un intervento di recupero agevolato, esse non assumono rilevanza autonoma, ma confluiscono nel trattamento fiscale previsto per la prestazione (C.M. n. 71 del 2000), con applicazione dell'aliquota IVA al 10%.



BONUS ALBERGHI – SPESE PER ACQUISTO MOBILI

DOMANDA Si chiede di conoscere se la spesa per l'acquisto di soli mobili, in assenza di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia eleggibile al c.d. "bonus alberghi" di cui all'art. 10 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83.

RISPOSTA Il tutorial per il "tax credit" riqualificazione 2018, pubblicato dal MIBACT sul proprio sito internet, sembrerebbe escludere dall'agevolazione le spese per l'acquisto di mobili qualora non collegate ad interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati a migliorare il coefficiente antisismico o quello di efficienza energetica dell'immobile.



ATTIVITÀ IN CONTABILITÀ SEPARATA - BENI NON AMMORTIZZABILI PROMISCUI

DOMANDA Si chiede di conoscere se, nel caso di opzione facoltativa per l'attività separata ai fini IVA, il consumo di energia elettrica ed il riscaldamento possano considerarsi beni non ammortizzabili promiscui, per i quali l'IVA è indetraibile.

RISPOSTA L'Agenzia delle Entrate ritiene che, i costi in parola, rientrino nella categoria di servizi/beni ammortizzabili utilizzati promiscuamente che, generalmente, coincidono con i costi sostenuti per il funzionamento dei cosiddetti servizi amministrativi e di supporto.

In tale caso, quindi, la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti dei beni ammortizzabili e dei servizi, utilizzati promiscuamente, è ammessa nei limiti della parte imputabile a ciascuna attività separata.

A tale proposito, la R.M. n. 450565 del 29 dicembre 1990, ha fornito le indicazioni per la ripartizione di tali costi, precisando che, per i costi del riscaldamento e dell'illuminazione occorre far riferimenti ai metri quadrati dei locali utilizzati e alla cubatura.

Tale criterio è stato confermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6255/2012, secondo cui, in tali casi, occorre individuare un criterio oggettivo, coerente e dimostrabile di imputazione di detti costi tra le varie attività e, in sua assenza, la determinazione della quota di imposta detraibile resta ancorata (anche se in via residuale) al rapporto con il volume d'affari delle attività svolte.

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN CAMPAGNE PUBBLICITARIE

DOMANDA Si chiede di conoscere se il credito di imposta in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sia utilizzabile per compensare l'Irap.

RISPOSTA Il credito d'imposta introdotto dall'art. 57-bis del D.L. n. 50 del 2017, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La compensazione, dunque, deve riguardare le imposte indicate nel predetto articolo 17, tra cui è compresa l'Irap.

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

DOMANDA Si chiede di conoscere se il contribuente che ha presentato il ravvedimento per mancata/parziale/errata effettuazione di una comunicazione di liquidazione periodica IVA, debba o meno compilare anche il quadro VH della dichiarazione annuale IVA.

RISPOSTA In base alle istruzioni al Modello IVA 2018, da quest'anno, il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (cfr., Risoluzione n. 104/E del 2017). Nel caso in cui il contribuente, accorgendosi di eventuali errori od omissioni compiuti nelle comunicazioni delle liquidazione trimestrali e non ancora contestati dall'Amministrazione finanziaria, proceda con l'integrazione delle comunicazioni inviate, tramite la ripresentazione delle stesse, il soggetto passivo non dovrà compilare il quadro VH della Dichiarazione IVA.

